



COMUNICATO N. 35/L – 29 LUGLIO 2022

35/61

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 24/A della F.I.G.C., pubblicato in data 28 Luglio 2022:

Comunicato Ufficiale n. 24/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta di modifica agli artt. 18 e 21 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 18 e 21 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 29 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Articolo 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio. 2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate. 3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni: a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale; b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico; c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali; d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare; e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di	Articolo 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio. 2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate. 3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni: a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale; b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico; c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali; d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare; e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e

qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate; f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; i) approvare il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni; j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività; k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.	aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate; f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; i) approvare, ai soli fini sportivi, il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni; j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività; k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.
Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria 1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno. 2. Essa, sussistendo comprovati motivi, può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle	Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria 1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno. 2. Essa, sussistendo comprovati motivi, può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività

attività assembleari in remoto. 3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta. 4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale: a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione; b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione; c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale; d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione. 5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate. Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un	assembleari in remoto. 3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta. 4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale: a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione; b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione; c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale; d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione. 5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate. Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla distinta votazione della
--	---

termine per ogni intervento. Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo. Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale. 6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata da	relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo. Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale. 6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata da
--	--

inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo. 7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea. 8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. 9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.	inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo. 7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea. 8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. 9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Assemblee sezionali straordinarie convocate per l'esame, la discussione e la votazione del bilancio di previsione non approvato ai fini sportivi da parte del Comitato Regionale o dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano.
--	--